



25.482

**Iniziativa parlamentare**  
**Le perdite derivanti dall'acquisto di elettricità devono essere computate nelle tariffe del servizio universale**  
**Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale**

del 24 febbraio 2026

---

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

24 febbraio 2026

In nome della Commissione:

Il presidente, Nicolò Paganini

## Compendio

*La legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) specifica i costi energetici imputabili al servizio universale ai fini del calcolo delle tariffe dell'elettricità. I costi energetici imputabili comprendono diverse componenti, tra cui i costi di acquisizione previsti dai contratti relativi al servizio universale. L'iniziativa parlamentare 25.482 chiarisce che tali costi di acquisizione includono i costi di tutte le operazioni economiche necessarie, vale a dire i costi netti: da un lato, gli acquisti di energia e, dall'altro, le rivendite di energia (derivanti dalle fluttuazioni della domanda) e quindi anche le perdite e gli utili che ne risultano.*

*La LAEI prevede che l'approvvigionamento elettrico delle economie domestiche avvenga mediante acquisti strutturati e a lungo termine. A tale scopo, i fornitori del servizio universale si assicurano sul mercato dei derivati con anni di anticipo le quantità di energia necessarie basandosi sulle previsioni relative al consumo, alla produzione e alle immissioni di produttori terzi oppure riservano capacità proprie. Tuttavia, il consumo effettivo può essere previsto con precisione solo con un orizzonte temporale molto breve. Inoltre, possono verificarsi eccedenze di elettricità impreviste, un fenomeno che si accentua soprattutto quando la produzione degli impianti fotovoltaici aumenta in modo significativo. Gli acquisti e le vendite a breve termine sono quindi indispensabili per compensare gli scostamenti tra domanda e offerta.*

### *Situazione iniziale*

*Dalla revisione del 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la LAEI contiene, oltre al requisito generale dell'adeguatezza delle tariffe, una serie di principi relativi alle tariffe per la fornitura di energia nell'ambito del servizio universale (art. 6 cpv. 5<sup>bis</sup> lett. d LAEI). Fra questi figura il principio dei costi di produzione («cost plus»), secondo cui i gestori delle reti di distribuzione (GRD) che operano come fornitori del servizio universale possono computare i costi sostenuti per l'energia acquistata per integrare la propria produzione (le voci «produzione propria» e «rimunerazione» di cui all'art. 15 della legge federale sull'energia [LEne] non sono rilevanti in questo caso). Nella pratica, i GRD acquistano e vendono sul mercato i prodotti che meglio si adattano al profilo di consumo corrispondente al servizio universale. Questo profilo si basa su previsioni che, per loro stessa natura, non possono essere precise. Solo con l'avvicinarsi della data di fornitura è possibile fare previsioni più accurate e rilevarne eventuali scostamenti. Un GRD può per esempio constatare di avere un surplus di energia («posizione lunga»), che deve imperativamente bilanciare attraverso una vendita; in caso contrario, sarebbe necessaria energia di compensazione indesiderata (e costosa). Queste vendite o rivendite possono comportare delle perdite. Esse fanno logicamente parte dell'approvvigionamento, tanto più che la legge prescrive una strategia di approvvigionamento strutturata volta a evitare le fluttuazioni dei prezzi di mercato.*

*La legge non menziona tuttavia esplicitamente i costi necessariamente associati al meccanismo descritto. Un'interpretazione rigorosa e letterale dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> lettera d numero 2 LAEI consente di computare soltanto i costi di*

acquisizione nelle tariffe del servizio universale. Secondo alcuni questo significa che le rivendite di energia elettrica non possono essere considerate nelle tariffe del servizio universale, il che non riflette tuttavia l'intenzione del legislatore. La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) intende pertanto correggere la prassi di computazione dei costi in modo che, in futuro, i costi di tutte le operazioni economiche, ossia i costi netti, possano essere inclusi nella determinazione delle tariffe del servizio universale.

### **Contenuto del progetto**

La LAEI prevede che i GRD che operano come fornitori del servizio universale debbano procurarsi l'energia in anticipo e in modo strutturato per garantire l'approvvigionamento; così facendo, possono ridurre al minimo l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi di mercato sui consumatori fissi finali. Nel contempo, i fornitori del servizio universale devono compensare costantemente gli scostamenti tra la domanda di energia al momento dell'acquisto (di fatto, al momento della produzione). La domanda, però, cambia nel tempo (p. es. a causa delle condizioni meteorologiche o dell'autoconsumo di elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici) e a volte anche molto rapidamente. Queste fluttuazioni devono essere compensate, sia acquistando prodotti disponibili sul mercato sia rivendendo energia, quando questo è necessario per bilanciare consumo e produzione. Sui mercati dell'energia elettrica vengono negoziati diversi prodotti: prodotti a lungo termine come contratti annuali, trimestrali, mensili o settimanali, ma anche prodotti a breve termine come quelli day-ahead e intraday. Non tutti questi prodotti sono disponibili con tre anni di anticipo. Ogni fornitore del servizio universale dotato di una strategia di approvvigionamento efficace deve quindi bilanciare il consumo dei propri clienti accorciando progressivamente l'orizzonte temporale degli acquisti di energia e, talvolta, rivendendo le eccedenze.

Il vigente articolo 6 LAEI non autorizza esplicitamente i fornitori del servizio universale a computare queste rivendite, sebbene esse costituiscano parte integrante dell'approvvigionamento strutturato prescritto dallo stesso articolo. Le perdite che ne risultano per questi fornitori possono ammontare a milioni, a scapito della loro redditività e capacità d'investimento. Possono inoltre crearsi incentivi negativi perché, per evitare di dover rivendere energia e subire delle perdite, i fornitori potrebbero aspettare a organizzare l'approvvigionamento fino all'ultimo momento, il che li espone a maggiori fluttuazioni di prezzo. In questo caso, l'impatto negativo sui clienti del servizio universale, ossia un aumento delle tariffe a loro carico, può risultare significativo e la stabilità tariffaria delle famiglie non sarebbe più garantita.

Dichiarando computabili i costi di tutte le operazioni economiche necessarie, la modifica proposta consentirà di tenere conto anche delle perdite. Allo stesso tempo, gli utili derivanti da queste operazioni economiche dovranno essere dedotti, in modo da ottenere i costi netti. Occorrerà inoltre garantire che i fornitori del servizio universale non siano incentivati ad acquistare quantità eccessive, sia deliberatamente sia a causa di previsioni poco accurate o incomplete, e a trasferire ai clienti le perdite associate alla rivendita a breve termine sul mercato spot. Saranno computabili soltanto i costi delle operazioni necessarie.

# Rapporto

## 1 Situazione iniziale

### 1.1 Necessità di agire e obiettivi

Dal 1° gennaio 2025, le perdite derivanti dalle rivendite di energia elettrica sono a carico dei fornitori del servizio universale, in quanto la ElCom ritiene che l'articolo 6 della legge del 23 marzo 2007<sup>1</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) non consenta di includere questi costi nelle tariffe del servizio universale. Le perdite risultanti dalle operazioni di bilanciamento sono aumentate considerevolmente, soprattutto a partire dal 2024, e sono diventate un problema rilevante dal 2025 a causa dell'impossibilità di computarle alle tariffe. Nel 2024, le perdite mediane delle 21 imprese che hanno partecipato a un sondaggio (con un volume di vendita complessivo di 10 TWh) ammontavano a circa 12 500 franchi per GWh. Estrapolato all'intero servizio universale (34 TWh), questo importo corrisponde a una perdita di oltre 400 milioni di franchi. Allo stesso tempo, tuttavia, gli utili realizzati sulle rivendite non vanno a beneficio dei clienti del servizio universale.

### 1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

Partendo dai risultati ottenuti da un gruppo di lavoro istituito dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), in cui erano rappresentati, oltre alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), diversi operatori del settore, nel corso del 2025 la problematica e le perdite milionarie menzionate sopra sono state oggetto di una discussione approfondita, la cui conclusione è stata che è opportuno chiarire la questione a livello legislativo.

Per evitare eventuali abusi, è tuttavia necessario che i fornitori del servizio universale offrano determinate garanzie: da un lato, devono garantire la separazione dei portafogli in base al bilancio energetico (ossia una posizione netta, prevista e definitiva, del portafoglio del servizio universale [«bilancio energetico»] che sia tracciabile e sempre nota). La posizione aperta nel portafoglio del servizio universale sarà gestita secondo una strategia di approvvigionamento precedentemente definita e documentata. Inoltre, l'energia di compensazione sarà ripartita tra i portafogli secondo il principio di causalità. Dall'altro lato, i contratti dovranno poter essere chiaramente attribuiti (separazione dei portafogli). Le operazioni economiche afferenti ai portafogli «servizio universale» e «mercato» dovranno essere mantenute separate. Gli utili e le perdite derivanti da acquisti e vendite andranno calcolati separatamente per ogni portafoglio. Non saranno ammessi trasferimenti interni tra i portafogli a fini di ottimizzazione. Infine, l'ElCom dovrà assicurare un monitoraggio o controlli a campione.

Non si ravvisano altre soluzioni alla modifica legislativa qui proposta.

<sup>1</sup> RS 734.7

## **2 Genesi del progetto**

### **2.1 Decisioni della Commissione**

Il 20 ottobre 2025, la CAPTE-N ha discusso una proposta in base alla quale nelle tariffe del servizio universale vanno computate le perdite che i GRD operanti come fornitori del servizio universale subiscono in seguito alla vendita delle eccedenze derivanti dalle fluttuazioni della domanda. La proposta è stata motivata dal fatto che un'interpretazione rigorosa e letterale dell'articolo 6 capoverso 5<sup>bis</sup> lettera d numero 2 LAEI consente di computare nel calcolo dei costi delle tariffe del servizio universale soltanto i costi di acquisizione, escludendo quindi le vendite di elettricità. Questa interpretazione genera perdite crescenti per i GRD che operano nel servizio universale e non crea incentivi adeguati per l'acquisto strutturato e a lungo termine di energia elettrica in vista dell'approvvigionamento destinato alle famiglie.

Con 13 voti contro 11, il 10 novembre 2025, la CAPTE-N ha deciso di elaborare un'iniziativa di commissione (25.482) finalizzata a modificare le disposizioni relative alla definizione delle tariffe applicabili al servizio universale. Il 19 gennaio 2026, la sua omologa del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha accolto la decisione all'unanimità. Il 24 febbraio 2026, la CAPTE-N ha esaminato il presente rapporto e il progetto di legge corrispondente. Conformemente al quadro legale in vigore, i GRD devono acquistare l'elettricità in anticipo, tenendo conto per quanto possibile delle variazioni dei prezzi di mercato. Ne consegue che, se si verificano eccedenze di elettricità impreviste – causate per esempio da un aumento dell'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici – i GRD possono vedersi costretti a vendere l'energia in eccesso a prezzi sfavorevoli. La maggioranza della CAPTE-N ritiene che le perdite che ne derivano debbano essere compensate con eventuali utili e incluse nel calcolo delle tariffe del servizio universale, continuando comunque ad evitare qualsiasi ripercussione dei costi superflui sui consumatori finali. A tal fine, occorre disporre di previsioni affidabili su cui basare gli acquisti anticipati di elettricità. La CAPTE-N ha accolto il progetto con 17 voti contro 8.

Una minoranza della Commissione ritiene invece che le perdite risultanti dagli acquisti di elettricità non vadano computate alle tariffe del servizio universale, temendo che, nonostante i meccanismi di controllo previsti, ai consumatori finali verrebbero comunque addossati costi superflui. Ritiene inoltre che questa misura non risolverà il problema e che sarebbe più opportuno rivedere le disposizioni legali concernenti gli acquisti strutturati.

### **2.2 Procedura di consultazione**

Essendo retto dall'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 2005<sup>2</sup> sulla consultazione (LCo), il presente progetto di atto legislativo costituirebbe un «oggetto della procedura di consultazione». Basandosi sull'articolo 3a capoverso 1 lettera b

<sup>2</sup> RS 172.061

LCo, la Commissione ha tuttavia deciso di non indire la procedura di consultazione. La computazione dei costi è già stata analizzata in modo approfondito durante i dibattiti parlamentari condotti nel quadro delle modifiche della legge federale del 30 settembre<sup>3</sup> 2016 sull'energia (LEne) e della LAEI (atto modificatore unico). L'interpretazione attuale della legge e le conseguenze negative che ne risultano, sia per le imprese che per le economie domestiche, non riflettono la volontà del legislatore. Dal punto di vista legislativo, la modifica da apportare alla legge è di modesta portata.

### **3 Punti essenziali del progetto**

#### **3.1 La normativa proposta**

Secondo la legislazione vigente, soltanto i costi di acquisizione possono essere computati nelle tariffe del servizio universale. Per poter rispettare una strategia basata su acquisti strutturati a medio e lungo termine, i GRD garantiscono un approvvigionamento di energia sicuro e stabile. L'obiettivo è limitare le ripercussioni delle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sulle tariffe del servizio universale. A seconda delle variazioni del consumo, sempre più marcate a causa in particolare dell'integrazione della produzione fotovoltaica variabile, le imprese devono adeguare la propria produzione rivendendo, se necessario, l'energia eccedentaria. Allo stato attuale, le perdite risultanti dalla vendita delle eccedenze non possono essere computate alle tariffe.

La modifica legislativa proposta prevede che nelle tariffe si tenga conto dei costi netti effettivi di tutte le operazioni economiche, ossia i costi di acquisizione, le eventuali perdite derivanti dalla vendita necessaria delle eccedenze di energia, al netto dei possibili utili. In questo modo, perdite ed eventuali utili sarebbero ripartiti equamente e, nel lungo periodo, verrebbero garantite tariffe del servizio universale stabili e conformi al mercato.

#### **3.2 Compatibilità tra compiti e finanze**

L'esecuzione e il controllo della nuova disposizione legislativa genereranno un maggiore carico di lavoro per l'ElCom.

#### **3.3 Attuazione**

La computazione delle vendite nelle tariffe del servizio universale, secondo quanto proposto nella nuova disposizione, deve essere attuata il più rapidamente possibile.

<sup>3</sup> RS 730.0



l'approvvigionamento e le operazioni di acquisto e vendita ad esso associate siano effettuati correttamente, comunicati in modo trasparente alla ElCom e che si possano escludere abusi. Questi requisiti minimi devono includere le garanzie necessarie per prevenire pratiche abusive e saranno oggetto di controllo da parte della ElCom.

- I fornitori del servizio universale definiscono in anticipo una strategia di approvvigionamento (procedura, quantità, tempi di aggiornamento delle previsioni e gestione) e la documentano.
- Gli acquisti e le vendite relativi al servizio universale si basano sulla suddetta strategia e sono anch'essi documentati. Le operazioni economiche sono attribuite direttamente al servizio universale.
- L'energia di compensazione è fatturata per quanto possibile secondo il principio di causalità; l'energia proveniente dal mercato libero non deve essere computata al servizio universale.

## **4.2 Entrata in vigore**

La presente modifica deve entrare in vigore il più rapidamente possibile.

## **5 Ripercussioni**

### **5.1 Ripercussioni per la Confederazione**

La modifica proposta non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, in quanto la nuova disposizione concerne soltanto la determinazione delle tariffe dei GRD.

### **5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna**

Il progetto di legge non ha ripercussioni dirette per Cantoni, Comuni, Città, agglomerati e regioni di montagna, perché l'attuazione è di competenza della Confederazione.

### **5.3 Ripercussioni sulle imprese e sull'economia nel suo complesso**

In linea di principio, sono interessati tutti i fornitori del servizio universale (ma non le imprese attive sul mercato libero), compresi quelli che affidano interamente la procedura di acquisto a un prestatore di servizi. Questi ultimi fornitori sono interessati almeno indirettamente, in quanto versano al prestatore di servizi premi di rischio elevati per i rischi di prezzo che il prestatore sostiene al posto loro nel servizio universale. Tali premi possono essere computati nel servizio universale. L'entità delle ripercussioni varia da impresa a impresa e dipende da diversi fattori, come la quota di produzione propria ampliata e volatile e la quota di domanda fluttuante.

In particolare a partire dal 2024 le perdite sono aumentate in modo significativo e sono diventate un problema rilevante. Le perdite dei GRD che operano come fornitori del servizio universale sono state stimate nell'ambito di un sondaggio condotto dall'AES e possono raggiungere i 456 milioni di franchi all'anno. La tabella riportata di seguito fornisce una panoramica degli importi in funzione della quota rappresentata dal servizio universale. Le perdite sono espresse in franchi svizzeri per GWh ed estrapolate al volume del servizio universale in Svizzera (34 TWh).

**Tabella 1: perdite dei fornitori del servizio universale, dal 2024 al 2026 (sulla base del sondaggio)**

Perdite	Estrapolazione al servizio universale della Svizzera (34 TWh <sup>4</sup> )	Mediana per un volume di vendite di 1 GWh	3° quartile per un volume di vendite di 1 GWh
2024 <sup>5</sup> (cifre reali)	<b>456 mio. fr.</b>	12 500 fr.	22 822 fr.
2025 <sup>6</sup> (previsione)	<b>296 mio. fr.</b>	8831 fr.	14 528 fr.
2026 <sup>4</sup> (previsione)	<b>314 mio. fr.</b>	9273 fr.	16 968 fr.

Fonte: AES

Per quantificare il problema attuale, è stato condotto un sondaggio ad hoc in un breve periodo. Hanno partecipato rispettivamente 20 e 21 imprese. Il volume di vendite nel servizio universale delle imprese partecipanti ammonta complessivamente a circa 10 TWh, pari a circa il 30 per cento dell'intero servizio universale, ed è quindi rappresentativo.

I costi delle operazioni economiche effettuate nel contesto degli acquisti per il servizio universale sono trasferiti ai consumatori finali attraverso l'impostazione tariffale dei GRD.

## 5.4 Ripercussioni sull'ambiente

La modifica proposta non ha ripercussioni sull'ambiente.

## 6 Aspetti giuridici

### 6.1 Rapporto con il diritto europeo

La Svizzera non è vincolata da alcun obbligo internazionale per quanto riguarda la regolamentazione del servizio universale. Secondo l'Accordo sull'energia elettrica

<sup>4</sup> Servizio universale secondo il rapporto d'attività dell'EiCom nel 2024.

<sup>5</sup> Risposte di 21 imprese (quota di servizio universale nel volume delle vendite: 29,7 %).

<sup>6</sup> Risposte di 20 imprese (quota di servizio universale nel volume delle vendite: 28,2 %).

con l'Unione europea, attualmente in fase di ratifica, la Svizzera è libera di regolamentare i prezzi del servizio universale.

## **6.2 Costituzione**

Il presente progetto, retto dall'articolo 91 della Costituzione federale (Cost.)<sup>7</sup>, non introduce alcuna regola fondamentale nuova, quanto piuttosto nuove modalità nell'ambito del sistema esistente.

## **6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Il progetto riguarda solo un aspetto delle misure tecniche volte a tenere conto delle perdite sostenute dai GRD nella rivendita di energia elettrica. La Svizzera non è vincolata da alcun obbligo internazionale in questo senso.

## **6.4 Forma dell'atto**

Il progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost., queste vanno emanate sotto forma di legge federale. Il progetto è sottoposto a referendum facoltativo. (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

## **6.5 Subordinazione al freno alle spese**

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

## **6.6 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale**

Il progetto non riguarda né la ripartizione dei compiti né l'adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>7</sup> RS 101

## **6.7 Delega di competenze normative**

Il progetto non prevede alcuna norma di delega per il Consiglio federale. Quest'ultimo può tuttavia emanare disposizioni d'esecuzione (art. 30 cpv. 2 LAEI; art. 182 cpv. 2 Cost.). La precisazione apportata all'articolo 6 LAEI deve entrare in vigore rapidamente. Il tenore della disposizione e il presente rapporto esplicativo forniscono linee guida chiare, cosicché la legge può essere applicata direttamente. Qualora si rendessero necessarie disposizioni d'esecuzione, esse potranno entrare in vigore con un leggero ritardo.

## **6.8 Protezione dei dati**

La modifica proposta non presenta implicazioni dal punto di vista della protezione dei dati.